

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEGORARO, DI PRISCO, GIANQUINTO e BONATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1969

Norme integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 74,
per la regolamentazione dei canoni e per l'affranco di livelli veneti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1958, n. 74, è servita a ridurre quantitativamente i canoni livellari sulle campagne venete, residui di antichi ordinamenti medioevali in base ai quali numerosissimi cittadini dovevano pagare oneri pesantissimi sotto forma di prestazioni livellarie.

Per merito del meccanismo adottato per la determinazione del canone e del capitale d'affranco (i canoni non possono superare il triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, articolo 1; il prezzo di affrancazione del fondo gravato si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, l'annuo canone di cui all'articolo 1, dopo che sia stato ridotto, se del caso, alla misura ivi indicata, articolo 3) numerosi livellari hanno potuto, negli anni trascorsi, liberare la loro proprietà dai fastidiosi e pesanti vincoli; altri, invece, per motivi che esporremo, non hanno potuto farlo.

La legge 15 febbraio 1958, n. 74, non ha avuto una applicazione generalizzata per molteplici cause e tra queste citiamo le principali:

1) quando lo stesso fondo è di diretto dominio di più direttari e uno o più di essi risiedono all'estero o comunque lontano dal-

la residenza dell'utilista, ciò provoca quasi sempre la impossibilità pratica di affrancare. Per incassare somme alle volte molto modeste alcuni direttari dovrebbero compiere lunghi viaggi, o rilasciare procura, con spese enormemente superiori all'ammontare stesso del capitale d'affranco;

2) in conseguenza della riduzione dei canoni si è venuta a creare una situazione in cui i direttari preferiscono, alle volte, trascurare i loro obblighi nelle denunce di successione con conseguenti incertezze o notevoli ritardi nei trasferimenti immobiliari e con implicazioni di vario genere;

3) la prelazione concessa ai direttari porta poi danno alle contrattazioni immobiliari ed alle espropriazioni forzose. Molti dei fondi, che le società autostradali debbono versare quale compenso degli espropri dei terreni, sono bloccati fino a che i proprietari utilisti non riescono a rintracciare gli eredi direttari per costringerli all'affranco, con spese legali e remuneratorie, il più delle volte sproporzionate alla marca o livello, seppure questo sia ancora riscosso;

4) frequentissimi sono i casi in cui i direttari trascurano di esigere i canoni più esigui e a distanza di tempo gli utilisti igno-

rano chi si il direttario al quale devono rivolgere la domanda d'affrancazione e se vanno a cercare il nome nei registri catastali trovano nomi di persone scomparse, sconosciute o di ignota residenza.

Per questi motivi, come abbiamo detto, le pratiche di affrancazione non hanno potuto essere generalizzate e in parecchi casi hanno comportato notevoli aggravii per i direttari e anche per gli utilisti. Tutto ciò con notevole danno non solo per gli interessati ma anche per la collettività, per le implicazioni che questo stato di cose comporta in tutta una serie di atti e di procedure. A mo' di esempio segnaliamo quanto segue:

nella volturazione degli atti di compravendita gli uffici del catasto sono tenuti a trascrivere anche tutto ciò che si riferisce alla parte direttaria, anche quando non esercita alcun diritto, con notevole spreco di tempo e possibilità di errori che in concreto si verificano spesso;

quando si rende necessario il frazionamento di un fondo livellato, ad esempio per esproprio in seguito a costruzioni di opere pubbliche (autostrade, canali navigabili, eccetera), la pratica si complica a tal punto che quasi sempre gli interessati non sono in grado di riscuotere l'indennizzo oppure lo ottengono con grave ritardo. Ciò per il motivo che, non riuscendo a raggiungere lo affranco consensuale, causa la irreperibilità del direttario o di uno dei direttari, si rendono necessarie lunghe procedure giuridiche.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare tende a creare le condizioni affinché tutti i territori del Veneto siano liberati da vincoli anacronistici, oggi certamente in contrasto con la Costituzione repubblicana.

Ciò premesso il disegno di legge non ha bisogno di molti chiarimenti, dato che si può considerare un normale completamen-

to della legge del 1958 suggerito dalle esperienze fin qui acquisite.

Articolo 1. — Si fa obbligo ai direttari di presentare alle conservatorie dei catasti i titoli su cui sono fondati i loro diritti o una dichiarazione da cui risulti che negli ultimi venti anni non hanno cessato di riscuotere i canoni. Dovranno pure eleggere domicilio nel circondario in cui si trovano i fondi.

Articolo 2. — Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge gli uffici catastali effettueranno una revisione generale di tutte le partite relative ai fondi livellati e depenneranno tutti i nominativi che non avranno provveduto a regolare la loro posizione.

Articolo 3. — Stabilisce che i concedenti che non avranno ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 1 decadranno dai loro diritti.

Articolo 4. — Tende a superare alcune difficoltà che sono insorte nell'affrancare fondi iscritti nel catasto fabbricati, stabilendo che per la determinazione del canone massimo e del capitale di affranco al posto del reddito dominicale si prende la rendita risultante dai registri catastali.

Articolo 5. — Si chiede l'abrogazione del penultimo comma dell'articolo 16 della legge n. 607 del 22 luglio 1966, allo scopo di evitare possibili confusioni nel senso che la procedura per l'affranco messa in atto dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, per i livelli veneti si è dimostrata nel complesso, salvo gli inconvenienti denunciati, che ci proponiamo di superare con il presente disegno di legge, assai pratica e vantaggiosa per entrambi le parti.

Onorevoli senatori, data l'utilità pratica del presente disegno di legge e la sua urgenza i proponenti confidano che il Parlamento della Repubblica vorrà onorarla della sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutti i direttari di livelli veneti, di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 74, sono tenuti a presentare alle conservatorie dei catasti (terreni ed urbani), nei quali sono allibrati i fondi rustici, i titoli, in copia autentica, su cui sono fondati i loro diritti, e una dichiarazione da cui risulti che negli ultimi venti anni non hanno cessato di esigere i canoni livellari, oppure in mancanza del titolo negoziale un atto di notorietà da cui risulti il possesso ventennale del diritto del concedente. I dichiaranti devono eleggere un domicilio, ai fini delle eventuali domande di affrancazione, nel circondario in cui si trovano i fondi.

Art. 2.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entro il biennio successivo, gli uffici catastali effettueranno una revisione generale di tutte le partite relative ai fondi livellati e depenneranno tutti i nominativi dei concedenti che non abbiano presentato la dichiarazione di cui sopra o che l'abbiano presentata incompleta o che non abbiano prodotto i titoli.

Art. 3.

I concedenti che non abbiano ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 1 decadono dai loro diritti, sia nei confronti dei livellari sia nei confronti dei concedenti che abbiano ricevuto il prezzo di affrancazione.

Le sentenze di affrancazione pronunciate in contraddittorio coi concedenti iscritti come tali nei registri catastali dopo la revisione di cui sopra, e gli atti di affrancazione da essi conclusi, valgono a liberare definitivamente i fondi da ogni diritto livellario e gli utilisti da ogni obbligo nei confronti di chiunque, intendendosi surrogati i

concedenti affrancanti negli obblighi verso i concedenti non affrancanti, a norma dell'articolo 1298 del codice civile.

Art. 4.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, va interpretato autenticamente nel senso che esso è applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi, in tal caso, per la determinazione del canone massimo e del capitale d'affranco, al triplo del reddito dominicale la rendita risultante dai registri catastali senza alcuna maggiorazione.

Art. 5.

È abrogato il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607.